



1131

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 555

VISTA la Legge 28 Gennaio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 21 Dicembre 1995, ritualmente notificato in data 2 Gennaio 1996 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova,

VISTO il Decreto 1° Ottobre 1997, n. 1021 con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina di attività Industriali, Artigianali e Commerciali che si esercitano nel porto di Genova;

PRESO atto che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti – ha invitato con apposita circolare le Autorità Portuali ad adeguare i Regolamenti ex art. 68 alle vigenti norme in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative con particolare riguardo alla possibilità di accogliere dichiarazioni sostitutive in luogo di certificati;

VISTO che la locale Capitaneria di Porto, in relazione alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha evidenziato la propria competenza in ordine al rilascio delle concessioni previste al punto 4 dell'art. 1 del Regolamento per lo svolgimento dell'attività di " rifornimento alle navi di olio lubrificante e combustibile a mezzo galleggianti";

PRESO atto del parere espresso in data 5 gennaio 1999 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alla permanenza in capo alla Autorità Portuale del potere di regolamentazione ex art. 68;

CONSIDERATO che gli esiti degli approfondimenti svolti con la locale Capitaneria di Porto per la definizione delle competenze relative allo svolgimento in ambito portuale delle attività di "prelievo residui petroliferi ed oleosi (slops) a mezzo galleggianti" e "prelievo acque di sentina a mezzo galleggianti" hanno individuato la competenza dell'Autorità Portuale in materia;

RITENUTO necessario apportare al testo del richiamato Regolamento le modifiche conseguenti a quanto in premessa con particolare riguardo al rilascio di titoli provvisori per lo svolgimento delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

SENTITO il Segretario Generale;


DECRETA

E' approvato il Regolamento per la disciplina di attività Industriali, Artigianali e Commerciali che si esercitano nel porto di Genova di cui al testo allegato (All. 1), che è parte integrante del presente provvedimento.

Conseguentemente il Regolamento approvato con Decreto 1° Ottobre 1997, n. 1021 è abrogato.

Genova, **16 APR. 1999**

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano Gallanti)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' INDUSTRIALI,
ARTIGIANALI E COMMERCIALI, CON LE ESCLUSIONI INFRA INDICATE,
CHE SI ESERCITANO NEL PORTO DI GENOVA**

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Iscrizione Registro ex art. 68 Cod. Nav..

Chiunque intenda svolgere un'attività lavorativa a carattere commerciale, industriale, artigianale nell'ambito territoriale in giurisdizione dell'Autorità Portuale è soggetto, nell'esercizio di tale attività, all'iscrizione nell'apposito registro, istituito e conservato dall'Autorità ai sensi dell'art. 68 del Cod. Nav., nonché al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni che seguono.

2. Valore dell'iscrizione nel registro.

L'iscrizione, assentita in esito al procedimento previsto dal presente Regolamento e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato, equivale al rilascio di titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività indicata nel registro, per il periodo di tempo stabilito dall'art. 6, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa.

3. Forniture e servizi.

Sono soggette all'iscrizione di cui al punto 1 le seguenti attività:

- vendita itinerante su aree pubbliche;
- compravendita di oggetti fuori uso e recuperi residui di stiva;
- esercizio garages per autovetture al seguito dei crocieristi;
- provveditori e/o fornitori navali ove non risultino già iscritti negli appositi registri del porto ove prestano prevalente attività;
- attività di trasporto e movimentazione provviste svolte per conto di provveditori e/o fornitori navali;
- sorveglianza e vigilanza privata;
- rifornimento alle navi di olio lubrificante a mezzo autobotti;
- riparazione contenitori;
- ogni attività commerciale svolta con l'utilizzo di mezzi nautici, fatte salve le esclusioni previste dal successivo punto 4.

Potranno inoltre essere soggette a disciplina, oltre quelle indicate al punto 3, altre attività la cui disciplina sia ritenuta necessaria, non intendendosi l'elencazione di cui sopra esaustiva.

4. Attività escluse.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a. alle attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare;
- b. alle attività di competenza dell'Autorità Marittima;
- c. alle attività svolte da concessionari demaniali, in conformità ai contenuti dell'atto di concessione;
- d. alle attività di manutenzione dei mezzi, beni, impianti ed arredi portuali, affidate da concessionari demaniali, ovvero da Amministrazioni dello Stato presenti in porto;
- e. alle attività svolte dalle imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture per conto dell'Autorità Portuale;
- f. agli Agenti Raccomandati Marittimi, agli Spedizionieri doganali ed ai Mediatori Marittimi;
- g. alle imprese che esercitano servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera c), della legge 84/94 e del D.M. 14 novembre 1994;
- h. ai Consorzi obbligatori per la raccolta di oli esausti, batterie esauste ed altri rifiuti;
- i. agli Ispettori e Periti dei registri di classificazione navale alle altre attività di perizia e consulenza tecnica;
- l. agli Assicuratori Marittimi.

Articolo 2

Iscrizione e rilascio dei titoli abilitativi

1. All'iscrizione nel registro di cui al primo punto dell'art. 1 si provvede con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale, in esito al procedimento amministrativo di cui al successivo art. 4.
2. Sulle singole istanze dovrà essere acquisito il parere, non vincolante, delle competenti Associazioni di categoria, le quali dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, trascorso invano il suddetto termine si procederà prescindendo da detto parere.

3. L'Autorità Portuale potrà facoltativamente acquisire altri pareri, in relazione all'oggetto ed alla natura dell'attività da svolgere, compatibilmente con il dovere di non aggravare il procedimento amministrativo.
4. Compatibilmente con la salvaguardia della libera concorrenza, resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 68 Cod. Nav. in ordine al numero chiuso ed alle speciali limitazioni cui possono venire sottoposti i soggetti abilitati ad operare in ambito portuale.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente riferirà al Comitato Portuale in ordine alle autorizzazioni assentite ed alle eventuali variazioni e/o inserimenti previsti per l'anno successivo.

Articolo 3 Disciplina particolare

1. I soggetti abilitati devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e le prescrizioni impartite dall'Autorità Portuale.
2. Il personale dipendente dai soggetti abilitati ovvero da questi utilizzato dovrà essere munito di valido permesso di accesso al porto, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Articolo 4 Procedimento autorizzativo

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono presentare istanza in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, corredata dei seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, attestante che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, o in altra situazione equipollente per la legislazione nazionale o per quella del paese aderente all'Unione Europea, nonché attestazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 490 del 1994, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

- b) dichiarazione che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli di cui all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- c) dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi di cui alla Legge 626/94 modificata con Decreto Legislativo 242/96 in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dovranno altresì essere specificati i nominativi del responsabile Servizio Protezione e Prevenzione e del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- d) dichiarazione contenente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, nonché l'organico che sarà impiegato nell'esercizio delle attività, completo di nominativi e qualifiche;
- e) copia della polizza assicurativa stipulata dall'impresa a copertura di tutti i principali rischi di danni a persona e/o cose di terzi, comprese quelle di pertinenza dell'Autorità Portuale, inerenti alla sua attività. L'Autorità Portuale potrà richiedere in relazione all'attività assentita un massimale minimo superiore a quello dichiarato;
- f) dichiarazione attestante il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dei mezzi nautici, nonché dei mezzi mobili e delle attrezzature da impiegare nell'attività, secondo le discipline che li riguardano;
- g) ogni altro documento richiesto dall'Autorità Portuale in relazione a specifiche disposizioni di legge relative all'attività da esercitare o a motivate esigenze istruttorie;

2. Qualsiasi variazione dei dati contenuti nei documenti suddetti dovrà essere comunicata all'Autorità Portuale.

3. Per le attività da svolgere occasionalmente sarà rilasciato specifico titolo abilitativo dietro esibizione del certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e dell'ordine del committente.

4. Gli esercenti l'attività di commercio ambulante devono produrre i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

b) copia del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività rilasciato dall'amministrazione competente;

5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge e regolamentari intese alla semplificazione degli adempimenti che concernono la documentazione da prodursi in procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Decreto 18 aprile 1996, n° 375.

Articolo 5 **Importi**

Le Aziende per ottenere l'iscrizione di cui al punto 3 dell'art. 1 e del punto 1 dell'art. 8, limitatamente alla attività di derattizzazione, disinfestazione e simili, sono tenute al versamento di lire 500.000 a titolo di contributo forfettario per spese di istruttoria.

Detto importo, nel caso di autorizzazione rilasciata per vendita itinerante su aree pubbliche, è ridotto a lire 100.000.

Per il rilascio dei titoli provvisori individuati al successivo art. 8, punto 1, saranno esclusivamente dovuti gli importi stabiliti dal vigente Decreto n. 1751 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni .

Articolo 6 **Durata**

1. L'iscrizione nel Registro di cui al punto 3 dell'art. 1 ha efficacia abilitante allo svolgimento dell'attività fino al termine del pertinente anno solare.
2. Il rinnovo che sarà disposto per eguale periodo sarà condizionato alla permanenza dei presupposti e requisiti soggettivi richiesti per l'assentimento dei suddetti titoli. A tal fine, i soggetti già abilitati dovranno dichiarare, entro il 31 dicembre di ogni anno, di voler proseguire l'attività presentando istanza in carta legale e dovranno altresì confermare, con una dichiarazione resa nelle forme previste dalle vigenti normative in materia di semplificazione amministrativa, la persistenza dei dati, requisiti ed elementi indicati all'atto dell'iscrizione di cui al punto 3 dell'art. 1.
3. Contestualmente alla dichiarazione di cui al comma precedente dovranno prodursi eventuali aggiornamenti dei documenti già presentati.

Articolo 7
Altri titoli - Obblighi generali

1. Le iscrizioni di cui all'articolo precedente ed il loro successivo rinnovo sono subordinati all'esibizione dei diversi titoli eventualmente richiesti da vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari per l'esercizio dell'attività e loro successivi rinnovi.
2. L'eventuale sospensione o revoca dei titoli di cui al punto precedente comporterà la sospensione o revoca dell'iscrizione, che sarà ripristinata soltanto dopo la regolarizzazione dei titoli medesimi.
3. Il titolo abilitativo conterrà il rinvio all'obbligo di osservanza di tutte le normative al riguardo rilevanti.

Articolo 8
Disposizioni speciali e transitorie

1. In pendenza dei procedimenti per l'assentimento dei titoli di cui all'art.6, comma 1, lettera c), della legge 84/94, l'Autorità Portuale potrà rilasciare titoli provvisori per le attività di "ritiro rifiuti solidi da bordo" (anche con l'impiego di mezzi nautici), "fornitura acqua potabile e/o acqua lavanda alle navi a mezzo galleggianti", "prelievo residui petroliferi ed oleosi provenienti da lavaggi e pulizie cisterne (slops) a mezzo galleggianti", "prelievo acque di sentina a mezzo galleggianti", "derattizzazione", "disinfestazione" e simili. Resta fermo quanto stabilito in materia dal D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di smaltimento rifiuti.
2. L'assentimento dei titoli di cui al precedente comma comporta l'addebito degli importi previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Restano ferme le disposizioni del Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale 9 novembre 1998, n. 1354 e successive modificazioni di approvazione del Regolamento per il settore della cantieristica navale.

Art. 9
Sospensione, decadenza e revoca

1. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalle pertinenti disposizioni legislative regolamentari nonché dalle prescrizioni impartite dall'Autorità Portuale o da altre Autorità Amministrative competenti, saranno adottate le seguenti sanzioni:
 - a) diffida scritta con determinazione di un termine perentorio entro cui si dovrà provvedere all'eliminazione di situazioni irregolari a pena di revoca del titolo;

- b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui al punto a);
 - c) decadenza del titolo abilitativo, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venire meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio dei titoli non consentano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
2. Ai fini di cui al punto c) del comma precedente, verranno altresì comunque dichiarati decaduti i soggetti:
- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, cessazione di attività, concordato preventivo o in situazioni equipollenti per la legislazione nazionale o per quella del Paese aderente all'Unione Europea di provenienza;
 - b) che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi in materia previdenziale e fiscale;
 - c) che abbiano reso false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui al presente Regolamento;
 - d) che siano sottoposti alle misure preventive di cui alla vigente normativa antimafia relativamente ai soggetti di cui all'allegato 5 al D.L. 8 agosto 1994, n. 490;
 - e) che si siano resi colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta od a quelle del presente Regolamento.
3. Indipendentemente dall'eliminazione delle irregolarità, l'Autorità Portuale potrà infliggere al contravventore la sospensione dell'attività da un minimo di cinque ad un massimo di trenta giorni, a titolo di sanzione amministrativa.
4. Fatta eccezione per il caso di inottemperanza alla diffida scritta, la decadenza di cui al punto c) del primo comma dovrà essere preceduta da contestazione di addebito, con fissazione del termine di trenta giorni per presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni.
5. L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di revocare o limitare in qualsiasi momento i titoli di cui all'art. 1, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o di improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi od indennizzi ad alcun titolo.

Art. 10
Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione ed ha effetto abrogante di ogni precedente disposizione adottata dall'Autorità Portuale di Genova già vigente in materia o comunque con esso incompatibile.
2. Restano peraltro ferme le disposizioni legislative e/o regolamentari concernenti discipline speciali applicabili alle attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 11
Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, saranno perseguite ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., nonché, per quanti esercitino l'attività di commercio ambulante, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 marzo 1991, n. 112.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente Regolamento.